

Regolamento Edilizio del Comune di Montescantangelo

Capitolo I. Commissione Edilizia

Art. 1.° È istituita nel Comune di Montescantangelo una Commissione Edilizia, composta di cinque membri, cioè del Sindaco che la presiede, di due Consiglieri Comunali, di un ingegnere Architetto, o di un mancante di un Agrimensore e di un proprietario notoriamente fornito di cognizioni in materia di belle arti. La scelta dei quattro ultimi membri sarà fatta dal Consiglio Comunale nelle sessioni ordinarie d'Autunno -

Essi faranno ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno e possono essere rieletti -

Nel primo anno la scadenza verrà determinata dalla sorte -

Art. 2.° La Commissione si riunirà nel Palazzo Municipale ogni volta che sarà convocata dal suo Presidente, o d'ufficio o

o l'altro istanza d' due almeno dei suoi compo-
nenti -

Dovranno trovarsi presenti non meno d' tre
membri per la legalità delle ordinanze -

Art. 3°. La Commissione ha l'incarico d' esa-
minare, e d' dare parere consultivo sulla costru-
zione e restauri degli edifici prospicienti
sulle pubbliche piazze e vie, sulla dispo-
sizione dell' shade interne, e sopra tutto quan-
to riguarda la regolarità e l'ornamento
dell'abitato -

Capitolo II.

Della costruzione, riparazione e de-
molizione dei fabbricati

Art. 4°. Ogni proprietario, impresario, ma-
chinatore e chiunque altro voglia co-
struire, demolire, restaurare, abbellire e ri-
formare, anche in piccola parte, case o un-
ni contigui o prospicienti a vie o piazze
nell'interno dell'abitato, avrà l'obbligo d'
farne preventiva denuncia al Sindaco ed in-
scritto -

Art. 5°. La denuncia deve indicare la natura
dei locali, il sito in cui è posto l'edificio

e dove inoltrare per condotta del Sindaco che sarà
il più possibilmente regolare che s'intende
da fare; e quindi questo, visto dal Sindaco, e
sottoscritto per via della Commissione, rimarrà
presso il proprietario, che lo esibirà, se ho
qualunque richiesta del Sindaco medesimo.

Art. 6.° Sarà cura del Sindaco d'communicare
la summa della Denuncia alla Commissione
Edilizia nel suo parere nel termine d'giorn
ni 10 Dalla sua presentazione, se trattarsi
d'nuove costruzioni, e d' 5 se per restauri,
salvi i casi d'urgenza, nei quali deve pro
cedere al più presto possibile -

La Commissione dovrà verificare:

- A) Che i lavori proposti non s'inoltrino
sul suolo pubblico -
- B) Che gli effetti dei medesimi non ab
biano ad offendere la nettezza delle vie, la
sicurezza pubblica e comodità del pubblico
transito -
- C) Che il numero e l'ampiezza delle fine
stive dei cortili, trattandosi d'nuove fab
briche siano tali da assicurare la luce e la
ventilazione necessaria per la salute -
- D) Che i fabbricati per loro stipe non sieno

per appostare, in quanto ~~significa~~ è possibile
Reformata artistica all'aspetto pubblico; te-
nendosi anche presenti l'altezza dei muretti
nei rapporti all'altezza della shade.

2) Nella costruzione dei nuovi fabbricati
si avrà cura che non incombano le acqua-
rie latrine, che le acque piovane s'immis-
cano in appositi condotti d' zinco aderenti
alle muraglie e che sboccano nei condot-
ti sotterranei, od in manufatti rasanti il
livello stradale. Per fabbricati già esistan-
ti che avranno le grondaie non costruite
nel modo anzidetto, i proprietari d'essi
vi saranno astretti a conformarsi fra
tre mesi dalla esecuzione del presente re-
golamento. Lo stesso si fa per le
condotte delle acque immonde -

3) Nel termine imperorabile di tre me-
si dalla esecuzione del presente Regola-
mento, saranno a cura del Sindaco Involti
le dei rispettivi proprietari, salvi e compen-
si a cui potessero avere diritto tutte le log-
ge o grondaie esterne sporgenti, anche da
forare ridotte, o in qualunque modo tra-
sformate, meno quelle le quali, trovando

si nell'antica loro forma, ridotte e trasformate,
sieno in linea d'ritto di fabbricati d'alla
Pa. Come del pari e nello stesso termine sa-
ranno chiusi gli archi sottoposti alle logge,
che non formano sporgenze -

G.) In caso d'importanti restauri di fab-
bricati esistenti, i muri aventi prospetto ver-
so la pubblica strada o piazza, dovranno essere
intonacati ed imbiancati soltanto o tinti.

Sono eccettuabili da questa prescrizione gli
edifici costruiti in pietra di taglio, in mat-
toni a paramento, o appositamente in cu-
sticio, riguardo ai quali le accennate opera-
zioni sarebbero contrarie alle regole d'buona
tecnica architettonica -

H.) Il Sindaco, alla proposta della Com-
missione Edilizia, potrà ordinare lo intonaco
e l'imbianchimento, o la tintatura co-
lor, non oscura, di quelli di quali saranno
riconosciute bisognevoli di tali operazioni.

Capitolo III.

Dei balconi, porte e finestre

Art. 7.° La regola dei balconi potrà essere di più
o sostituita da modiglioni o senza, con regola

risproposto e anglicana d'ferro; e sui balconi
esistenti, che non l'avessero, i proprietari do-
ranno uniformarsi ha due metri dalla en-
trata del piano Regolamento.

Art. 8.° Gli sporti dei balconi, il cui massimo
non potrà eccedere gli 80 centimetri, dovranno es-
sere conformi a quanto sarà determinato,
secondo le condizioni speciali della località,
dal Sindaco sul parere della Commissione
Edilizia, onde non reclino impedimento
al pubblico passaggio o deformità all'as-
petto del fabbricato. Lo sporto poi delle log-
giate che devono essere assolutamente soste-
nute da modiglioni, può arrivare fino ad un
metro. L'altezza degli sporti dei balconi dal
piano stradale dovrà essere possibilmente
quasi eguale a quello della maggior par-
te degli altri edifici della stessa linea.

Art. 9.° Volendo aprirsi sulle pubbliche vie
dalle finestre ai sopravanti, le medesime per
quanto sia possibile dovranno servire la
stessa altezza del suolo come le altre vicine.
Quelle dei sottanati poi dovranno essere
fatte all'altezza non maggiore di metri
1,70, calcolando dal piano del sottano, e

prospicienti sulla chiesa linea delle altre.

Per fabbricati esistenti, e specialmente nel
le strade principali, ove le porte presentassero
cattiva costruzione e deformità, potrà ordinarsi
sua modifica, a seconda il parere della Com-
missione edilizia.

Art. 10. Trovandosi un vano ricinto tra
due case, si permette al proprietario della
casa ricinvente mettersi a linea dei suoi
vicini, pagando quel tanto di suolo pubblico
che viene ad occuparsi, e ciò anche per tenere
l'abbellimento e l'allineamento delle strade.

Capitolo IV.

Delle iscrizioni e pitture sui mu- ri dei fabbricati

Art. 11. Sono proibite le iscrizioni sul mu-
ro per qualsiasi indicazione quando
sieno deformi e sconvolgenti.

Le iscrizioni e le insegne scritte in italia-
no e in altre lingue scolpite su tavole adatte, re-
golamentate e collocate, non potranno spor-
gere più di dieci centimetri dal muro, sal-
vo quando maggiore sporgenza fosse au-
torizzata dal Sindaco col parere della Com-

missione Edilizia -

Art. 12. Sul piano della medesima, il Sin-
daco, previo procedimento ordinario, potrà far
togliere, ridurre e cancellare tutti quelle iscri-
zioni o insignie già esistenti, che fossero in op-
posizione all'articolo precedente, meno che il
proprietario non si sottomettesse a riformar-
le nel termine e nel modo che gli verrà pre-
fisso -

Art. 13. Sono proibite su i muri e spalti
alla pubblica vista nella città e lungo le
vie e le passeggiate le scritture che fossero
indecenti e sconvenienti -

Art. 14. I numeri civici che si appongono
alle case, e le leggende indicanti le strade, do-
ranno esser sempre intelligibili -

Capitolo V.

Dei cammini e forni

Art. 15. È vietato fare sfogo al fumo dei
focolari estrinsecamente in faccia alle mura
prospicienti a vie o piazze ed i proprietà-
ri delle case sovrapposte saranno obbligati
a permettere che si pratichi nel loro im-
mo, e nel punto che sarà determinato dalla

Commissione, lo scavo del tubo fognario si
no alla sommità del tetto; previo rimborso
che sarà pagato dietro perizia del proprie-
tario del fondo sottoposto.

L'altezza dei fumi involti delle case costrui-
te e da costruirsi sarà determinata dalla
Commissione Edilizia.

Art. 16. Le cappe dei fumi involti dovranno
costruirsi. L'orimontarsi ad una distanza
non minore di tre metri dalla finestra atti-
que delle case mase ad un livello più alto.

Art. 17. I focolari dovranno stabilirsi sopra
muratura od altro materiale incombustibi-
le della spessura d'centimetri 20 onde evita-
re incendi.

Capitolo VI.

Disposizioni fiscali

Art. 18. Il presente Regolamento sarà os-
servato tanto per gli edifici e dalle opere
d'edificazione, mase nell'ambito del paese,
quanto per quelli che potranno costruirsi.

Art. 19. Per le contravvenzioni alle dispo-
sizioni sancite nel presente Regolamento,
si procederà a norma degli articoli 147.

148 e 149 della Legge Comunale e Provinciale.
20 Marzo 1865, allegato A -

Art. 20. Il presente Regolamento avrà pieno vigore 15 giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.

Montesantangelo, addì 22 Agosto 1876 - Lea
Giunta Municipale - Il Sindaco impedito -
L'Assessore Delegato - firmato - M. Roberti
Gli Assessori - firmati - D. Giordani - Peter
Giordani - Il Segretario - firmato - L. P. Vascari.

Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale nella tornata del 26 Ottobre 1876 - Il Prefetto Presidente -
firmato -

Dir. 1^a - N. 76189-7696 - Visto per l'omologazione del 9^o Ministero dei Lavori Pubblici - Roma 25 Novembre 1876 - P. Il 9^o Ministro - firmato

Per copia conforme es-
ciata per uso amministra-
tivo -

Il Segretario

Visto
Il Sindaco
Perbato

